



# STATUTO



Allegato A)

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE DI MOLINELLA

abbreviabile in A.V.P.C.M. O.D.V.

ART. 1 (Denominazione e Sede)

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della

normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato:

"ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE MOLINELLA O.D.V.", abbreviabile in

"A.V.P.C.M. O.D.V." assume la forma giuridica di Organizzazione non

riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'Organizzazione ha sede legale in Molinella (BO), Via Murri n. 1.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma

l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 (Statuto)

L'Organizzazione di Volontariato è disciplinata dal presente Statuto, ed

agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i.,

delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi

generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello

Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello Statuto)

1) Lo Statuto vincola alla sua osservanza tutti gli Associati dell'A.V.P.C.M. O.D.V.;

2) esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Organizzazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello Statuto)

Lo Statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.

ART. 5 (Finalità e Attività)

L'Organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Obiettivo finale è la solidarietà civile, culturale ed assistenza sociale nel pubblico soccorso.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore dei propri Associati, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati sono:

a) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni (art. 5 comma 1 lettera y) Decreto legislativo 3 Luglio 2017, n. 117)

b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (lettera e, articolo 5, Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 N.117);

c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lettera f, articolo 5, Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 N.117);

d) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi,

servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla

legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lettera a,

articolo 5, Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 N.117).

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

a) salvaguardia della vita e soccorso delle persone nell'ambito delle

attività di protezione civile;

b) interventi sulla base dei piani comunali, provinciali, regionali e

nazionali di protezione civile in caso di emergenza, maxi emergenze,

emergenze non convenzionali e calamità, soccorso tecnico (secondo le proprie

competenze), assistenza umanitaria, interventi in collaborazione con la

Colonna Mobile della Regione Emilia Romagna e/o altre strutture del

Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, supporto logistico nelle

operazioni di soccorso sanitario e/o ricerca dispersi anche con la stipula

di convenzioni e/o collaborazioni ad hoc con enti e strutture pubbliche o

private;

c) attività di promozione della cultura di protezione civile;

d) attività di assistenza organizzativa e operativa a manifestazioni di

massa, sportive e culturali, religiose e simili;

e) promozione ed organizzazione di seminari, convegni e corsi di formazione

in tema di Volontariato, Protezione Civile, Soccorso Sanitario, Rischio

Idro-geologico, tutela dell'ambiente, del patrimonio e del paesaggio;

f) condivisione di materiali, mezzi e attrezzature (acquisite a titolo

oneroso o a titolo gratuito) con altri Enti, Strutture o Associazioni che

interagiscono o collaborano per le finalità del presente statuto;

g) collaborazione con Enti e Aziende pubbliche o private per la

progettazione, sperimentazione e miglioramento di attrezzature per il

soccorso e il salvataggio;

h) promozione dello sviluppo del volontariato e dell'associazionismo, anche

mediante istituzione di proprie sezioni, nonché collaborazioni con altre

Associazioni di Volontariato esistenti;

i) l'Associazione potrà inoltre svolgere tutte le attività coerenti con i

principi fondamentali e necessarie al raggiungimento degli scopi individuati

nel presente statuto.

L'Organizzazione, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, potrà

svolgere attività diverse da quelle sopra descritte, purché siano secondarie

e strumentali a quelle di interesse generale e siano svolte secondo le

modalità ed i limiti previsti dal citato Codice del terzo settore e relative

norme attuative.

Le attività secondarie sono individuate dal Consiglio Direttivo, con

l'obbligo in capo a quest'ultimo di dare evidenza del carattere secondario e

strumentale delle stesse in seno al bilancio annuale.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Organizzazione può ricevere

soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a

meno che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale

nei limiti previsti dalla legge per le attività esercitabili dagli enti del

terzo settore.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Organizzazione potrà aderire ad

altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con

Enti pubblici e privati ai fini del perseguimento delle finalità statutarie.

L'Organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel

rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori

e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del

D. Lgs. 117/2017.

L'Organizzazione di volontariato opera prevalentemente nel territorio della

Regione Emilia-Romagna.

ART. 6 (Membri dell'Organizzazione)

Il numero degli Associati è illimitato. Sono membri dell'Organizzazione i

Soci Operativi, Soci Sostenitori, nonché eventuali membri honoris causa

nominati dal Consiglio Direttivo e ratificati dall'Assemblea;

Sono Soci Operativi dell'Organizzazione tutte le persone fisiche che si

impegnano a presenziare e contribuire effettivamente alla realizzazione

degli scopi dell'Organizzazione e che contribuiscano con il versamento della

quota di iscrizione annua stabilita dall'Assemblea, dopo il compimento dei

75 anni, a titolo prudenziale, vista la categoria di socio, è richiesta

obbligatoriamente la presentazione di un certificato medico di idoneità;

Sono Soci Sostenitori, tutti coloro che pur non svolgendo direttamente

attività istituzionale, versano una quota annua associativa stabilita

dall'Assemblea, a suo insindacabile giudizio, conservando con ciò tutti gli

stessi diritti degli Associati Ordinari effettivi.

ART. 7 (Ammissione)

Sono Associati dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne

condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano

concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'Organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su

domanda dell'interessato, ratificata dalla Assemblea nella prima riunione

utile. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

#### ART. 8 (Diritti e Doveri degli Associati)

Gli Associati dell'Organizzazione hanno il diritto di:

- a) eleggere gli Organi Sociali e di essere eletti negli stessi;
- b) essere informati sulle attività dell'Organizzazione e controllarne l'andamento;
- c) votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli Associati purché in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- d) prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee, prendere visione del bilancio d'esercizio, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 21;
- e) denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 117/17 e s.m.i.;
- f) accedere alle cariche associative.

Gli Associati dell'Organizzazione hanno il dovere di:

- a) rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;
- b) mantenere sempre un comportamento dignitoso nei confronti dell'Organizzazione e nei confronti dei terzi;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
- d) prestare la massima cura nell'uso delle attrezzature affidategli dall'Associazione e riconsegnare la divisa in caso di dimissioni.

#### ART. 9 (Volontario e attività di volontariato)

L'Associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di Associato Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Organizzazione.

All'Associato Volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organizzazione.

Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

ART. 10 (Perdita della qualifica di Associato)

La qualità di Associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'esclusione dell'Associato si determina:

a) per recesso mediante comunicazione scritta all'Organo Amministrativo.

b) per mancato versamento della quota associativa annua trascorsi 90 giorni dalla scadenza della fine dell'anno solare;

c) per grave violazione degli obblighi statuari e dei regolamenti interni approvati dall'Assemblea;

d) Per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro tra lo stesso e l'Organizzazione.

L'esclusione degli Associati è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione, con le motivazioni, dovrà essere comunicata adeguatamente all'Associato per



iscritto.

Entro 5 giorni dalla comunicazione è consentito ricorrere al Collegio dei Probiviri, quale unico Organo Giudicante e arbitro compositore (pro bono pacis).

In tutti i casi in cui l'Associato fuoriesce dall'Organizzazione non ha diritto alla restituzione delle quote associative annue versate, con l'obbligo della restituzione del materiale in dotazione di proprietà, o in partecipazione con l'Organizzazione.

#### ART. 11 (Gli Organi Sociali)

Sono Organi dell'Organizzazione:

- L'Assemblea degli Associati

- Il Consiglio Direttivo

- Il Presidente

- Il Collegio dei Probiviri

- L'Organo di Controllo

- L'Organo di Revisione

#### ART. 12 (L'Assemblea)

L'Assemblea è composta da tutti gli Associati maggiorenni ed è l'Organo Sovrano.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

E' convocata almeno due volte all'anno dal Presidente dell'Organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno dieci (10) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di

seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail  
spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli Associati e/o  
mediante avviso affisso nella sede dell'Organizzazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli  
Associati o quando l'Organo Amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal  
Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede  
dell'organizzazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella  
convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento  
dell'Organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.13 (Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività  
dell'organizzazione;

- approva il Bilancio di Esercizio e l'eventuale Bilancio Sociale;

- nomina e revoca i componenti degli Organi Sociali;

- stabilisce l'entità delle quote annuali;

- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della Revisione  
Legale dei Conti e l'Organo di Controllo;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi Sociali, ai  
sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di  
responsabilità nei loro confronti;

- delibera sull'esclusione degli Associati;

- delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello Statuto;

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Organizzazione;

delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

ART. 14 (Assemblee quorum)

L'Assemblea ordinaria è regolamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli Associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati presenti.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti ad esclusione:

a) della modifica dello Statuto, per la cui adozione è necessario il voto favorevole della maggioranza degli Associati con diritto al voto.

b) scioglimento dell'Organizzazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, potrà essere deliberata in un'Assemblea straordinaria che sarà validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli Associati ed approvata con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei partecipanti attribuiti tanto in prima che in seconda convocazione.

Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli Amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 15 (Il Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l'Organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

E' composto da numero da 3 a 5 membri eletti dall'Assemblea tra le persone

fisiche associate e dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono

essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente ed il

Vicepresidente oltre alle figure del Coordinatore Generale, del Segretario e

del Tesoriere.

Nel caso in cui per dimissioni o per cause diverse un Consigliere dovesse

decadere dall'incarico il Consiglio Direttivo provvederà alla sua

sostituzione nominando il primo dei non eletti, purché in regola con i

versamenti associativi entro i termini annualmente stabiliti, il quale

rimarrà in carica fino alla prima Assemblea dell'Organizzazione che dovrà

provvedere alla sua conferma o sostituzione. La carica di Consigliere è

incompatibile con cariche pubbliche di tipo politico, direttivo e/o

amministrativo.

Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, si

intenderà decaduto l'intero Consiglio e l'Assemblea conseguentemente dovrà

procedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

E' causa di decadenza, inoltre, la non approvazione del Bilancio Consuntivo

e/o del Bilancio Preventivo dell'Organizzazione.

L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la

maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri

esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni

sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria

amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva

dell'Assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'Organizzazione,

- attua le deliberazioni dell'Assemblea,

- predispone il Bilancio di Esercizio e, se previsto, il Bilancio Sociale,

li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori

adempimenti previsti dalla legge,

- predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la

programmazione economica dell'esercizio,

- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,

- cura la tenuta dei Libri Sociali di sua competenza,

- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel R.u.n.t.s.,

- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli Associati,

- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti Associati.

- attribuisce le varie Cariche Dirigenziali.

Il potere di rappresentanza attribuito ai Consiglieri è generale, pertanto

le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte

nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi

ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo è convocato ogni sei mesi e comunque ogni qualvolta

il Presidente o in caso di sua assenza il Vicepresidente o a richiesta 2/3

dei Consiglieri lo ritengano necessario e/o lo richiedono.

Il Consigliere che per 4 (quattro) volte fosse assente ingiustificato nelle

riunioni consiliari decade automaticamente dalla carica e viene nominato in

sostituzione il primo dei non eletti.

ART. 16 (Il Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'Organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza assoluta.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa a maggioranza assoluta dai dei componenti il Consiglio. Spetta al Presidente revocato il diritto di ricorrere al Collegio dei Probiviri entro 15 giorni dalla comunicazione.

Il Presidente è rieleggibile solo per un secondo mandato consecutivo.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e dell'Organo di Amministrazione.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'Organo di Amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 (Collegio dei Probiviri)

Il Collegio dei Probiviri è formato da (tre) membri effettivi e due supplenti.

L'Assemblea nomina fra gli Associati, in concomitanza del rinnovo degli Organi, con lo stesso sistema di votazione il Collegio dei Probiviri, con i

seguenti compiti:

a) regolare eventuali conflitti di competenza tra gli Organi

dell'Organizzazione;

b) giudicare e dirimere eventuali controversie tra gli Associati nell'ambito

dell'Organizzazione;

c) Definire i ricorsi su esclusione Associati, revoca del Presidente o dei

Consiglieri del Consiglio Direttivo;

d) Esaminare eventuali segnalazioni da parte degli Associati di violazioni

di norme statutarie;

e) erogare le sanzioni e nei casi più gravi l'esclusione a membri di organi

e/o Associati resisi responsabili di gravi violazioni statutarie salvo

opposizione o contestazione riguardanti procedure o esiti elettorali. Il

Collegio dei Probiviri non agisce d'ufficio ma esclusivamente su istanza di

parte scritta e debitamente motivata. Il Collegio è autonomo e indipendente

ed il suo operato insindacabile. I Probiviri eleggono al proprio interno un

Presidente scelto tra gli effettivi che cura e coordina l'Organizzazione e

l'operato del Collegio. Le decisioni del Collegio saranno comunicate al

Consiglio Direttivo, agli organi interessati ed ai ricorrenti per iscritto.

Ai ricorrenti le decisioni verranno notificate a mezzo raccomandata ricevuta

di ritorno.

La carica di Consigliere del Consiglio Direttivo è incompatibile con quella

di componente del Collegio dei Probiviri.

ART. 18 (Organo di Controllo)

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi

previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

- attesta che il Bilancio Sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da Revisori Legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 19 (Organo di Revisione Legale dei Conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un Revisore Contabile iscritto al relativo registro.

ART. 20 (Organo di Controllo Contabile)

Fino a quando non saranno superati i limiti per i quali occorre nominare l'Organo di Controllo e/o l'Organo di Revisione Legale dei Conti, artt. 30 e 31 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 numero 117, l'Organizzazione nominerà in via del tutto facoltativa un Organo di Controllo Contabile



formato da tre membri che possono essere iscritti o meno all'elenco

Associati e che possano anche non appartenere alle categorie di soggetti di

cui all'articolo 2397, comma secondo. Non possono essere nominati in tale

organo componenti del Consiglio Direttivo.

I primi due sono nominati rispettivamente dal Sindaco del Comune e dal

Consiglio Direttivo, il terzo viene eletto dall'Assemblea degli Associati,

convocata per il rinnovo degli Organi Statutari. Risulterà eletto il

Candidato che avrà ricevuto il maggior numero di voti. Il primo ed il

secondo dei non eletti fungeranno da supplenti. Tale Organo rimane in carica

un triennio fino all'approvazione del Bilancio relativo al terzo anno di

esercizio.

Nel caso di superamento delle soglie previste dalle norme del terzo settore

per la nomina dell'Organo di Controllo e/o del Revisore Legale dei Conti,

artt. 30 e 31 del D.lgs. 117/2017, l'Organo di Controllo Contabile si

intenderà decaduto per essere sostituito da questi ultimi.

L'Organo di Controllo Contabile:

- dovrà verificare periodicamente la contabilità dell'Organizzazione e dei  
relativi libri;

- dovrà esaminare e controllare in via preventiva il Bilancio Consuntivo

riferendo direttamente all'Assemblea degli Associati in sede di

presentazione per l'approvazione;

- può partecipare alle adunanze del Consiglio Direttivo con diritto di

parola, ma non di voto.

Art. 21 (Libri Sociali)

L'Organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

a) il Libro degli Associati tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;

b) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio;

c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, dell'Organo di Controllo, e degli altri Organi Sociali, tenuti a cura dell'Organo a cui si riferiscono;

d) il Registro dei Volontari, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione.

Tutti gli Associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i Libri Sociali tenuti presso la sede legale dell'Ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata al Presidente del Consiglio Direttivo.

ART. 22 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'Organizzazione sono costituite da:

- quote associative;

- contributi pubblici e privati;

- donazioni e lasciti testamentari;

- rendite patrimoniali;

- attività di raccolta fondi;

- rimborsi da convenzioni;

- proventi da cessioni di beni e servizi agli Associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del R.u.n.t.s.;

- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017.

I contributi degli Aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea che ne determina l'ammontare.

Le quote o i contributi associativi non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggetti a rivalutazione.

ART. 23 (I beni)

I beni dell'Organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Organizzazione e può essere consultato dagli Associati.

ART. 24 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 25 (Bilancio)

Il Bilancio di Esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo

gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs.

117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il Bilancio è predisposto dall'Organo di Amministrazione e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, previa consultazione dell'Organo di Controllo Contabile, cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 26 (Bilancio Sociale)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.lgs. 117/17, l'associazione redige il Bilancio Sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 27 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Organizzazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'Assemblea degli Associati, spettando al Consiglio Direttivo le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Organizzazione, quale suo Legale Rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Organizzazione.

ART. 28 (Personale retribuito)

L'Organizzazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati

dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Organizzazione.

ART. 29 (Responsabilità ed Assicurazione degli Associati Volontari e del Presidente)

Gli Associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Il Presidente, o chi ne fa le veci, è coperto da polizza assicurativa personale a spese dell'Organizzazione, a garanzia della sua responsabilità di Legale Rappresentante dell'Organizzazione.

ART. 30 (Responsabilità dell'Organizzazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Organizzazione.

ART. 31 (Assicurazione dell'Organizzazione)

L'Organizzazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Organizzazione stessa.

ART. 32 (Devoluzione del Patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il Patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore facenti parte della Consulta della Protezione Civile della Città metropolitana di Bologna, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 33 (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 34 (Norma transitoria)

1 - Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del R.u.n.t.s. medesimo;

2 - A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17;

3 - L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.